

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro e richiamare, in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, alcuni punti che potrebbero essere di interesse

Decreto sviluppo (legge 106 del 12 luglio 2011)

Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (articolo 2). Credito d'imposta, in favore del datore di lavoro, per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e a incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore del decreto Sviluppo. L'attuazione dell'istituto è subordinata al consenso della Commissione europea sull'impiego dei fondi strutturali comunitari.

Costruzioni private e comunicazione antimafia (articolo 5, commi da 1 a 8-bis). Novità nella vigente disciplina in materia edilizia finalizzate alla modifica delle procedure delle disposizioni relative al permesso di costruire disciplinato dal testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) e alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) disciplinata dalla legge 241/1991. Viene disposto che la registrazione dei contratti di trasferimento di beni immobili o diritti immobiliari assorba l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Rifiuti, obblighi per i produttori e proroga del SISTRI per piccole aziende (articolo 6). Modifica dei termini cronologici relativi all'adempimento di alcuni obblighi da parte dei produttori di rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti, al fine di favorire la progressiva operatività del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Il nuovo termine sarà individuato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sviluppo e, comunque, non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012.

Semplificazioni adempimenti burocratici in materia di privacy (articolo 6). Introdotta modifica al Codice della privacy (Dlgs 196/2003) che limitano l'applicazione della disciplina sulla riservatezza delle comunicazioni di dati personali. Esclusione dall'ambito applicativo del medesimo dei trattamenti di dati personali da parte di persone giuridiche, imprese, enti e associazioni ove riconducibili a rapporti intercorrenti tra tali soggetti per finalità amministrativo-contabili, come definite dal comma 1-ter dell'articolo 34. Previsto che i dati sensibili contenuti nei curricula trasmessi dall'interessato ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro possano essere oggetto di trattamento prescindendo dal consenso scritto dell'interessato e dall'autorizzazione del Garante. Novità per le misure di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali: per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza - prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso articolo 34 - è sostituita dall'obbligo di autocertificazione - resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui Dpr 445/2000 - di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B al codice. Inserito nell'articolo 34 un nuovo comma 1-ter con il quale si precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in

tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. Viene imposto alle pubbliche amministrazioni di pubblicare - entro il 30 ottobre 2011 - sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo a istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e dei documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza..

Semplificazioni dei libri contabili per piccole e medie imprese (articolo 6). Modificato l'articolo 2215-bis del Codice civile in coerenza con la finalità di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo a quelli gravanti sulle piccole e medie imprese. Semplificate le operazioni di tenuta informatica di libri, repertori, scritture e documentazione richiesti alle imprese per legge o regolamento. L'intervento incide innanzitutto sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, prevedendo che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno. Nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma dello stesso articolo opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di natura tributaria. La comunicazione unica per la nascita di impresa determina per le imprese artigiane l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese - se previsto e disciplinato dalla legislazione regionale - e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Spetterà alle regioni disciplinare le procedure per gli accertamenti, i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso mancanza dei requisiti dichiarati, nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati delle cancellazioni e delle variazioni..

Assunzioni categorie protette, esoneri disabili (articolo 6, comma 2-ter). Esoneri dall'obbligo di assunzione di categorie protette. Si prevede che la domanda di esonero sia sostituita da una procedura di autocertificazione, che attesti l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo, con riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio (ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) pari o superiore al 60 per cento.

Accertamenti esecutivi, riscossione e richiesta di sospensione (articolo 7, comma 2). Intervento sulla disciplina della riscossione delle somme dovute in base ai cosiddetti "accertamenti esecutivi". Essa dispone, tra l'altro, l'applicazione dell'accertamento esecutivo agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2011 (termine prorogato al 1.10.2011 dalla manovra anticrisi) e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Per gli atti successivi all'accertamento, si precisa che l'intimazione ad adempiere deve essere limitata ai specifici casi. Disposta la sospensione dell'esecuzione forzata conseguente agli atti di cosiddetto "accertamento esecutivo" per centottanta giorni decorrenti dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione. La sospensione non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La suddetta sospensione non opera, tra l'altro, nel caso in cui gli agenti della riscossione vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.

Adempimenti dei contribuenti di sabato o giorno festivo (articolo 7, comma 2). I termini per i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, da effettuare nei confronti di articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Avviso iscrizione ipoteca (articolo 7, comma 2). Prima di provvedere a iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve notificare una comunicazione recante l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, si procederà con l'iscrizione.

Spesometro (articolo 7, comma 2). Introdotto l'obbligo di comunicazione telematica all'Amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro (cosiddetto "spesometro"). Esclusi dall'obbligo di comunicazione telematica le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi, in tutti i casi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari obbligati alla comunicazione dei rapporti e delle operazioni con la clientela all'Anagrafe tributaria.

Deduzione spese fino a mille euro (articolo 7, comma 2). I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici (cioè contratti di fornitura di servizi ovvero di somministrazione di beni, quali, ad esempio, gas, luce, ecc) relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta possono essere portati in deduzione nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio (fattura). La deduzione è applicabile soltanto nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a mille euro.

Deroga Statuto del contribuente in materia di accessi (articolo 7, comma 2). Modificata la disciplina degli accessi in materia fiscale: limiti di 15 giorni alla permanenza degli operatori, possibilmente in borghese, dell'Amministrazione finanziaria presso la sede di alcune categorie di contribuenti (imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi). Estese le tutele in materia di accesso disposte dallo Statuto dei diritti del contribuente anche alle attività di controllo o ispettive svolte dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie (articolo 7, comma 2). Semplificazione delle procedure a favore dei soggetti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione d'imposta ai fini Irpef del 36% delle spese sostenute per la esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia e del 55% per risparmio energetico. Eliminato l'obbligo della comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara. Il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile; se i lavori sono effettuati dal detentore; gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Abrogato il comma 19 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) che condiziona la possibilità di detrazione Irpef delle spese per ristrutturazioni edilizie al fatto che il relativo costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

Dichiarazione dei redditi e Irap (articolo 7, comma 2). Consentito ai contribuenti che evidenziano un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi o nella dichiarazione Irap di sostituire la richiesta di rimborso con l'utilizzo in compensazione del credito stesso. La possibilità di modificare la richiesta di rimborso per utilizzare il credito in compensazione si esercita mediante una dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione. La modifica in esame è consentita a condizione che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte.

Dichiarazione relativa alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia (articolo 7, comma 2). Modificata la disciplina delle dichiarazioni necessarie per usufruire di alcune detrazioni Irpef, eliminando tra l'altro l'obbligo in capo ai soggetti Irpef di dichiarare ogni anno di aver diritto alle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati (di cui all'articolo 13 del Tuir) per poter usufruire dell'agevolazione. Le comunicazioni dovranno essere effettuate solo in caso di variazione.

Elevazione soglia valore per distruzione dei beni obsoleti (articolo 7, comma 2). Elevato l'ammontare a euro 10.000,00 del costo dei beni per i quali è ammessa la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - in luogo del verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di finanza o da notai che hanno presenziato alla loro distruzione o

trasformazione - al fine di vincere la presunzione di cessione di beni a fini fiscali (di cui all'articolo 1 del Dpr 441/1997).

Fatture Iva, annotazione (articolo 7, comma 2). Aggiornato il testo dell'articolo 6 (Adempimenti in materia di Iva del Dpr 695/1996) . Elevato da 300mila lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture emesse che possono essere annotate in un unico documento riepilogativo mensile, nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. Analogamente viene elevato da 300mila lire (154,94 euro) a 300 euro l'ammontare dell'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquistati, che possono essere annotate in un documento. Estesa l'applicazione del regime contabile semplificato previsto ai commi 1 e 6 anche per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse dai cessionari o dai committenti relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Fermo amministrativo, cancellazione (articolo 7, comma 2). Nell'ipotesi in cui venga cancellato il fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973, il debitore non è tenuto al pagamento delle spese dovute all'agente della riscossione, al Pubblico registro automobilistico gestito dall'Aci, ai gestori degli altri pubblici registri.

Imprese in contabilità semplificata (articolo 7, comma 2). Introdotto un ampliamento dei soggetti beneficiari ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18, comma 1, del Dpr 600/1973, elevando il limite massimo di ricavo previsto per l'accesso: per le imprese di servizi, da 309.874 a 400.000 euro; per le imprese di altri settori (cessione di beni, produzione, ecc.) da 516.457 a 700mila euro.

Iscrizione ipoteca ed espropriazione immobiliare, importi minimi dei debiti tributari (articolo 7, comma 2). L'agente della riscossione non può procedere a iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in tale sede) o il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita a propria abitazione principale. In tutti gli altri casi l'agente della riscossione non può comunque procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a 8mila euro..

Processo tributario, istanza di sospensione (articolo 7, comma 2). Modificata la vigente normativa sul processo tributario: l'istanza di sospensione deve essere decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Rateizzazione debiti tributari (articolo 7, comma 2). Disposizioni per favorire la rateizzazione dei debiti tributari, semplificando gli adempimenti dei contribuenti che intendono accedere alla dilazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni fiscali. Non è necessaria la fideiussione in caso di accertamento con adesione e conciliazione. Nei casi di accertamento 36 bis e ter il limite di euro 50.000 è calcolato escludendo la prima rata.

Rivalutazione di terreni e quote, riapertura termini (articolo 7, comma 2). Riapertura entro il 30.06.2012 dei termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta dagli articoli 5 e 7 della Finanziaria 2002 (legge 448/2001). Ampliato l'ambito di applicazione in quanto vengono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011, in luogo della precedente fissata al 1° gennaio 2010. Per i soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni o delle partecipazioni, la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. I soggetti che non effettuano la detrazione (di cui alla lettera ee)

possono in alternativa chiedere (ai sensi della lettera ff), il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del Dpr 602/1973. Le disposizioni relative al rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata si applicano anche ai versamenti effettuati entro il 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del presente decreto.

Scheda carburante, abolizione (articolo 7, comma 2). Esonerati dall'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che acquistano il carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973.

Ruralità degli immobili (articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater). I soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 (per gli immobili rurali a uso abitativo) o della categoria D/10 (per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile) ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del Dl 557/1993.

Riduzione degli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo (articolo 7, comma 2-quinquies). Vengono ridotti gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo, conseguenti ad accertamenti non definitivi, dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati.

Cartella di pagamento scaduta, interessi di mora sulle somme (articolo 7, commi 2-sexies e 2-septies). Disposizioni ai fini del calcolo degli interessi dovuti sulle somme indicate nella cartella di pagamento scaduta. Gli interessi di mora sulle somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento non si applichino sulle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi.

Interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi (articolo 7, comma 2-octies). La misura degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi è fissata nel limite massimo di un punto percentuale - in luogo di tre - rispetto al tasso al saggio legale pubblicato annualmente con decreto del ministro dell'Economia.

Contratto di inserimento (articolo 8, comma 1). L'agevolazione spetta alle donne, di qualsiasi età, residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia, sia inferiore di almeno il 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno il 10 % rispetto a quello maschile. Viene inserita la condizione che le donne siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Mutui (articolo 8, commi 6 e 8). Disciplinata la rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile. varate anche misure per semplificare la portabilità dei mutui. Consentita, fino al 31 dicembre 2012, la rinegoziazione di alcune tipologie di mutui assistiti da garanzia ipotecaria, e in particolare quelli aventi le seguenti caratteristiche: stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; aventi un importo originario non superiore a 200 mila euro; finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione; aventi tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto. Il mutuatario ha diritto di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo alle condizioni del comma in esame, qualora al momento della richiesta presenti un'attestazione, rilasciata da soggetto abilitato, dell'Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 35 mila euro e, salvo diverso accordo tra le parti non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

Manovra correttiva (legge 122 del 30 luglio 2011)

Ravvedimento operoso per ritardati versamenti entro 15 giorni (art. 23) : si paga lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, più gli interessi legali

Bollo – Aumento per i depositi titoli (art. 23): a decorrere dal 2011 è aumentata l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli. In particolare, è prevista un'imposta diversa a seconda della periodicità della comunicazione e, dal 2013, anche in base al valore nominale o di rimborso (superiore o non superiore a e 50.000).

Detrazioni 36% e 55% – Ritenuta sui bonifici – Riduzione (art. 23): a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6.7.2011, è ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto che banche e Poste Italiane S.p.a. devono operare sui bonifici effettuati da contribuenti che vogliono beneficiare delle detrazioni del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sul risparmio energetico

Riporto delle perdite (art. 23): le perdite delle società di capitali generate dal periodo d'imposta 2011 sono riportabili senza limiti di tempo e utilizzabili nel limite massimo dell'80% del reddito imponibile. Le perdite generate nei primi tre periodi d'imposta possono abbattere interamente il reddito imponibile degli anni successivi.

Riallineamento dei valori delle partecipazioni di controllo (art. 23): è possibile con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% affrancare i valori delle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio consolidato per la parte imputabile ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Tale disposizione è applicabile alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2010 e in quelli precedenti.

Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale – Rateazione – Non necessità della fideiussione (art. 23): in caso di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, per importi superiori a e 50.000, non è più richiesto prestare polizza fideiussoria o fideiussione, per il periodo di rateazione aumentato di un anno. Non è più richiesta la fideiussione anche in caso di rateazione delle somme dovute in sede di conciliazione giudiziale.

Partite Iva inattive (art. 23): la partita Iva viene chiusa d'ufficio se per 3 anni consecutivi il titolare non abbia esercitato attività d'impresa o professionale o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione Iva annuale, non abbia adempiuto a tale obbligo.

Regolarizzazione mancata cessazione attività (art. 23) : I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività entro 30 giorni possono regolarizzare tale violazione versando €129 entro il 4.10.2011, a condizione che tale violazione non sia già stata constatata "con atto portato a conoscenza del contribuente". A tal fine va utilizzato il codice tributo "8110" istituito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11.7.2011, n. 72/E.

Studi di settore (art. 23): dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella G.U. entro il 31.12 del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Inoltre, l'omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore legittima l'accertamento induttivo basato su presunzioni semplici anche non gravi, precise e concordanti, qualora lo scostamento sia superiore al 10% .

Iva – Noleggio di autoveicoli (art. 23): l'azienda che noleggia autoveicoli deve riportare, nella fattura emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di noleggio.

Cinque per mille – Nuova destinazione (art. 23): dall'anno finanziario 2012 il cinque per mille dell'Irpef può essere destinato al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Premio di produttività – Tassazione agevolata e sgravio contributivo (art. 26): anche per il 2012 sono previsti una tassazione agevolata e uno sgravio contributivo con riferimento alle somme erogate ai dipendenti privati in base ad accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali e correlate ad incrementi di produttività. Entro il 31.12.2011 il Governo provvederà in merito.

Nuovo regime dei contribuenti minimi (art. 27): al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che hanno perso il lavoro, dall'1.1.2012 il regime dei contribuenti minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi e al verificarsi di determinate condizioni, solo alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione dopo il 31.12.2007 e comunque fino al compimento dei 35 anni. L'imposta sostitutiva di Irpef e relative addizionali è ridotta al 5%. Per i vecchi minimi è previsto un regime ordinario di determinazione dell'IVA e del reddito con l'esonero quasi completo degli adempimenti contabili (solo dichiarazioni annuali)

Atti giudiziari - Contributo unificato (art. 37): è previsto l'aumento del contributo unificato con applicazione anche al processo tributario. Le nuove misure del contributo si applicano alle controversie instaurate e ai ricorsi notificati dopo il 6.7.2011.

Reclamo e mediazione fiscali (art. 39): dall'1.4.2012 per le controversie di valore non superiore a e 20.000, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto, in via preliminare, a presentare reclamo. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione (con la rideterminazione dell'importo della pretesa). Se l'Ufficio non accetta la proposta del contribuente, deve formulare una sua proposta di mediazione.

Liti pendenti – Definizione (art. 39): le liti fiscali di valore non superiore a e 20.000 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti alla data dell'1.5.2011, possono essere definite con il pagamento delle somme determinate ex art. 16, Legge 289/2002. In particolare, le somme dovute devono essere versate entro il 30.11.2011 in un'unica soluzione e la domanda di definizione va presentata entro il 31.3.2012.

La nuova riforma fiscale entro 3 anni

La Riforma, che dovrà essere approvata entro 3 anni e con il vincolo dell'invarianza dei saldi economici e finanziari, si caratterizza per:

- l'introduzione di 3 aliquote IRPEF, rispettivamente del 20%, 30% e 40%;
- l'introduzione del "concordato biennale" con l'Ufficio finalizzato alla preventiva determinazione del reddito d'impresa / lavoro autonomo;
- il graduale riordino delle agevolazioni fiscali;
- il graduale incremento delle aliquote IVA;
- la graduale eliminazione dell'IRAP

Scadenze

5 agosto : versamenti dichiarazioni annuali

22 agosto : proroga versamenti e adempimenti fiscali con scadenza 16 agosto

30 settembre : trasmissione telematica dichiarazioni annuali

Buone ferie e grazie dell'attenzione.

Strà luglio 2011

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*